

COMUNE di TURI
(Città Metropolitana di Bari)



REGOLAMENTO
DELLA TOPONOMASTICA E
DELLA NUMERAZIONE CIVICA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del giorno 11 ottobre
2017 ed entrato in vigore in pari data)

SOMMARIO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Tutela della storia toponomastica

Titolo II – COMPETENZE ED ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI

- Art. 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale
- Art. 6 - Compiti del Sindaco
- Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica
- Art. 8 - Adempimenti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica
- Art. 9 - Revisione della toponomastica d'ufficio
- Art. 10 - Adempimenti dell'Ufficio Anagrafe
- Art. 11 - Adempimenti dei Settori Tecnici e del Settore Polizia Locale - SUAP
- Art. 12 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni
- Art. 13 - Comunicazioni esterne
- Art. 14 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE

CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione

- Art. 15 - Area di circolazione
- Art. 16 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici
- Art. 17 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione
- Art. 18 - Procedura per la denominazione delle aree e Commissione consultiva per la toponomastica
- Art. 19 - Rettifica della denominazione di un'area di circolazione
- Art. 20 - Omissione della denominazione
- Art. 21 - Iscrizioni, lapidi commemorative, intitolazioni a luoghi pubblici

CAPO II - Stradario

- Art. 22 - Stradario e indirizzario
- Art. 23 - Aggiornamento stradario
- Art. 24 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario
- Art. 25 - Stradario normalizzato
- Art. 26 - Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale
- Art. 27 - Geocodifica
- Art. 28 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato
- Art. 29 - Spese per l'onomastica

CAPO III – Segnali NOME-STRADA

- Art. 30 - Caratteristiche
- Art. 31 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa
- Art. 32 - Posizionamento

Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione civica esterna

- Art. 33 - Definizioni
- Art. 34 - Tipologia di numerazione adottata
- Art. 35 - Accessi soggetti a numerazione
- Art. 36 - Modalità di attribuzione della numerazione civica
- Art. 37 - Obblighi dei proprietari
- Art. 38 - Richiesta di attribuzione
- Art. 39 - Caratteristiche e posizionamento delle targhette
- Art. 40 - Aggiornamento dell'anagrafe in seguito a variazioni d'ufficio

CAPO II – Numerazione interna

- Art. 41 - Definizioni e caratteristiche
- Art. 42 - Modalità di assegnazione
- Art. 43 - Caratteristiche e posizionamento delle targhette

Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 44 - Costi toponomastica
- Art. 45 - Costi numerazione civica
- Art. 46 - Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico
- Art. 47 - Obblighi
- Art. 48 - Vigilanza
- Art. 49 - Sanzioni pecuniarie

Titolo VI – NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 50 - Entrata in vigore

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità:
 - la materia toponomastica, con l'intento di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione;
 - gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica esterna ed interna.

Art. 2 - Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

- 1) I provvedimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto:
 - Direttamente: da normative in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e dal Codice della strada;
 - Indirettamente: da norme in materia di edilizia ed ordinamento degli enti locali.
- 2) Nel presente regolamento si intendono recepite automaticamente ed integralmente la legislazione nazionale o regionale, le modificazioni legislative e regolamentari e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) che permettano l'immediata applicazione senza necessità di dover adottare apposite deliberazioni di adeguamento.

Art. 3 - Definizioni

- 1) La toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- 2) La onomastica è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.
- 3) La topografia è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.
- 4) Per toponimo stradale comunale si intende un nome che viene assegnato dal Comune all'area specificatamente adibita alla circolazione al fine identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico. Uno stesso toponimo stradale può indicare un'area di circolazione ove sono presenti anche altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate.

Art. 4 - Tutela della storia toponomastica

- 1) Il Comune di Turi, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio rispettando l'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali dei catasti storici e quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.
- 2) La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della società legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.

Titolo II – COMPETENZE ED ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI

Art. 5 - Compiti dell'Amministrazione comunale

- 1) E' compito esclusivo dell'Amministrazione comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
- 2) Spetta esclusivamente alla Giunta la denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione attraverso il Settore Affari Istituzionali - Ufficio Statistica e Toponomastica.

Art- 6 - Compiti del Sindaco

- 2) È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici sotto la vigilanza del Prefetto e sulla base delle direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica

- 1) All'Ufficio Statistica e Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici.
- 2) Tale Ufficio impartisce ai competenti Settori, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, nonché per la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.
- 3) È altresì compito dell'Ufficio Statistica e Toponomastica studiare e predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale da proporre all'esame della Giunta comunale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati.
- 4) L'Ufficio Statistica e Toponomastica:
 - opera in stretta collaborazione con l'Ufficio Anagrafe (del Settore Affari Istituzionali), i Settori Tecnici (Urbanistica e Lavori Pubblici) e il Settore Polizia Locale - Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
 - verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai Responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato con le altre banche dati dell'Amministrazione.

Art. 8 - Adempimenti dell'Ufficio Statistica e Toponomastica

- 1) L'Ufficio Statistica e Toponomastica comunica al Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio le richieste di attribuzione della numerazione civica ricevute e all'Ufficio Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.
- 2) L'Ufficio Statistica e Toponomastica deve tenere costantemente aggiornati gli archivi informatici e le cartografie digitali di propria competenza nonché comunicare ai servizi di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), le deliberazioni riguardanti l'attribuzione di denominazioni alle nuove aree di circolazione e le modifiche relative alle denominazione di strade e alla numerazione civica.
- 3) L'Ufficio Statistica e Toponomastica è incaricato della predisposizione:
 - di proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
 - di certificazioni di toponomastica;
 - di aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati sulla base della documentazione trasmessa dai Settori Tecnici, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e dallo Sportello unico per le attività produttive;
 - di istruzioni e vigilanza sulla corretta apposizione degli indicatori della numerazione civica.

Art. 9 - Revisione della toponomastica d'ufficio

- 1) Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.
- 2) La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 10 - Adempimenti dell'Ufficio Anagrafe

- 1) L'Ufficio Anagrafe comunica all'Ufficio Statistica e Toponomastica le discordanze riscontrate nella numerazione civica e interna, nonché le anomalie, l'assenza e/o erronea indicazione della numerazione civica rilevate durante gli accertamenti anagrafici.
- 2) Trasmette, inoltre, ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio una comunicazione, unitamente alla relativa certificazione rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo. Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:
 - carta di identità;
 - patente di guida;
 - carta di circolazione autoveicoli.

Art. 11 - Adempimenti dei Settori Tecnici, del Settore Polizia Locale - SUAP

- 1) I Settori Tecnici, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, trasmettono all'Ufficio Statistica e Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- la copia della segnalazione certificata di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
- i progetti di nuove strade;
- la copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e piano urbanistici esecutivi e qualsiasi altra informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

2) Inoltre, il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio cura che:

- gli atti e i provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano Urbanistico Generale, varianti, piani particolareggiati o altri piani urbanistici esecutivi ed i progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, siano trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio Statistica e Toponomastica affinché questo attivi le procedure di cui al presente regolamento (denominazione delle nuove aree di circolazione, attribuzione dei numeri civici esterni ed interni, attribuzione del codice ecografico, aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e della cartografia comunale e ogni altro conseguente adempimento gestionale);
- i dati, la cartografia e ogni altro atto/documento/elaborato implementati nel SIT, ai fini del loro costante aggiornamento e tempestivo utilizzo, siano resi condivisibili e gestibili dagli altri Settori comunali;
- il SIT sia costantemente aggiornato utilizzando le tecnologie, i servizi, gli strumenti informatici e gli applicativi più appropriati, curando la formazione e l'aggiornamento del personale addetto dei vari Settori, perseguendo l'integrazione e lo sviluppo nel SIT dei flussi informativi in ingresso e in uscita con le diverse strutture del Comune e operanti sul territorio, integrando periodicamente la banca dati e la cartografia comunale nel SIT con le informazioni relative alle aree di circolazione e alla relativa denominazione, alla numerazione civica interna ed esterna, al codice ecografico/Anagrafe immobiliare, ai fabbricati realizzati o modificati a seguito di intervento privato o pubblico e a qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio, rappresentate, localizzate, strutturate e codificate secondo gli standard definiti e aggiornati dal SIT, in attuazione del presente regolamento e coerentemente con lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale e Comunale.

3) In base alle direttive impartite dall'Ufficio all'Ufficio Statistica e Toponomastica il Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio cura la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base e, in particolare, la formazione delle basi territoriali, nonché ogni altro atto o elaborato di natura tecnica.

4) Lo Sportello unico per le attività produttive trasmette la copia della dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive nonché le altre comunicazioni utili all'aggiornamento e alla verifica della numerazione civica dei fabbricati destinati all'esercizio di attività produttive.

5) La documentazione necessaria è inoltrata dagli Uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

- 6) All'Ufficio Viabilità del Settore Polizia Locale compete la posa in opera del materiale toponomastico e, in particolare, delle targhe viarie (segnali NOME- STRADA).
- 7) Il Settore Polizia Locale fornisce informazioni all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Statistica e Toponomastica per la regolare tenuta dell'anagrafe e della toponomastica e nel caso in cui accerta che le porte di accesso siano sprovviste dei numeri civici e/o dei numeri interni, diffida il proprietario a provvedere all'applicazione delle targhette. Nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta della prima residenza la Polizia Locale provvederà ad accertare anche gli effettivi adempimenti toponomastici di cui al presente regolamento.

Art. 12 - Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

- 1) Gli Uffici di Statistica e Toponomastica, di Anagrafe, i Settori Tecnici, il Settore Polizia Locale e SUAP devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati e delle cartografie di riferimento quali elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa.
- 2) La modalità di comunicazione con l'Ufficio Statistica e Toponomastica, e da questo ad altri Uffici comunali, e la produzione di documentazione deve essere effettuata preferibilmente su supporti digitali tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Art. 13 - Comunicazioni esterne

- 1) L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione ai cittadini, agli Enti pubblici e alle Aziende erogatrici di servizi che operano sul territorio tramite il proprio sito istituzionale o mediante stampa o altre tecnologie più avanzate, idonee ed efficaci, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Art. 14 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

- 1) Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio consente una più funzionale applicazione delle normative e un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.
- 2) Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Ufficio Anagrafe, dei Settori Tecnici, dello Sportello unico per le attività produttive o proveniente dall'attività gestionale degli altri Uffici del Comune oppure direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'Ufficio Statistica e Toponomastica che provvede alla verifica e ad apportare all'area di circolazione le eventuali correzioni necessarie.
- 3) Le incongruenze riscontrate nelle banche dati dell'Amministrazione comunale devono essere segnalate all'Ufficio Statistica e Toponomastica dall'Ufficio che ha rilevato l'incongruenza attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

Titolo III – AREE DI CIRCOLAZIONE

CAPO I – Denominazione delle aree di circolazione

Art. 15 - Area di circolazione

- 1) Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), destinato alla viabilità, costituisce area di circolazione che deve essere distinta con una propria denominazione.
- 2) In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.
- 3) All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:
 - A. area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione: l'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti; la denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località;
 - B. area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano edifici da essa serviti: le strade in questione, esterne ai centri abitati, o si dipartono da uno di tali centri o lo attraversano o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno o collegano due centri o due strade di ordine superiore; ognuna di tali strade esterne che sia stata assunta come area di circolazione a se stante deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano edifici da essa serviti.
- 4) Nelle nuove lottizzazioni è condizione necessaria per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione aperte che le stesse siano state prese in carico da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle relative convenzioni.
- 5) Le aree di circolazione prese in carico da parte dell'Amministrazione sono segnalate tempestivamente all'Ufficio Statistica e Toponomastica per essere inserite nella cartografia comunale nonché per procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
- 6) Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
- 7) In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.
- 8) Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del presente regolamento.
- 9) Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

Art. 16 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

- 1) La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro, deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
- 2) I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno dieci anni come previsto dalla Legge 23/06/1927, n. 1188, con particolari eccezioni indicate all'art. 4 della stessa.
- 3) La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o zone caratteristiche.
- 4) L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica a meno che questi non siano completamente scollegati fra loro.
- 5) Le aree di circolazione sono divisibili in due specie a seconda che abbiano sviluppo lineare quali la via, il viale, il vicolo o poligonale quali il largo e la piazza. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita la stessa denominazione a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica. È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza.
- 6) Le denominazioni delle nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta comunale devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria e, ove questa manchi, della Società Storica locale o regionale, come previsto dal R.D. n. 1188/1927 a cui fa riferimento l'art. 41, comma 3, del D.P.R. n. 223/1989.
- 7) Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni, salvo i casi consentiti dalla legge. Inoltre, è facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni di cui al presente comma quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.
- 8) Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente, anche a seguito di espansione e conseguente variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale con assorbimento di case sparse già esterne ai centri medesimi, si procede alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza secondo le prescrizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.
- 9) L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite.
- 10) Possibilmente la lunghezza della denominazione deve includere al massimo n. 24 caratteri per evitare troncamenti dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Art. 17 - Soggetti titolati alle proposte di denominazione

- 1) La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune o che abbiano un legame documentabile con la città, di comitati, di Enti pubblici o privati, di associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, di partiti politici, di istituti, di circoli e di organizzazioni sindacali. Possono, inoltre, presentare proposte di intitolazione:
 - il Consiglio comunale;
 - il Sindaco e la Giunta.
- 2) Le richieste devono essere indirizzate all'Ufficio Statistica e Toponomastica, opportunamente motivate, corredate dalla documentazione e dalle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o da una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari nel rispetto degli articoli del presente regolamento.
- 3) È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze. Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata da una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
- 4) Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:
 - univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
 - coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
 - esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso,
 - nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Art. 18 - Procedura per la denominazione delle aree e Commissione consultiva per la toponomastica

- 1) La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter procedimentale:
 - a) L'Ufficio Statistica e Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:
 - I. Tipologia di area (denominazione urbanistica generica o DUG).
 - II. Denominazione.
 - III. Origine del toponimo.
 - IV. Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
 - V. Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
 - VI. Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione.

- VII. Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo: allegata relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
 - VIII. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, devono essere forniti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - luogo e data di morte;
 - professione.
 - IX. Conformità ai criteri di cui all'art. 16 del presente Regolamento e alle norme vigenti in materia.
 - X. Parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione consultiva per la toponomastica di cui successivi commi 3-4-5 del presente articolo.
- b) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.
 - c) L'atto è esecutivo successivamente alla ricezione del nulla osta prefettizio.
 - d) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.
 - e) Comunicazione e trasmissione della deliberazione all'Ufficio Anagrafe, all'Ufficio Elettorale, ai Settori Tecnici, al Settore Polizia Locale - SUAP, all'Ufficio Tributi e all'Agenzia regionale del Territorio.
 - f) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna e relativa comunicazione all'Ufficio Anagrafe, ai proprietari dei fabbricati interessati e in aggiunta, nel caso di variazione toponomastica, ai cittadini residenti e all'Agenzia regionale del Territorio.
 - g) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione civica attribuita.
 - h) Apposizione di targhe viarie e targhette di numerazione civica.
- 2) Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto dell'art. 19 del presente regolamento.
 - 3) È istituita la Commissione consultiva per la toponomastica (di seguito denominata "CCT"). Essa ha il compito di esaminare e di esprimere un parere obbligatorio motivato, ma non vincolante, su tutte le proposte di nuova denominazione o di modifica di denominazioni esistenti delle aree di circolazione, nonché di scuole, impianti sportivi, edifici, strutture, località ed aree diverse da quelle di circolazione. La stessa CCT, qualora ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi o aree particolari, ha facoltà di formulare apposita proposta-parere alla Giunta comunale.
 - 4) Le funzioni della CCT sono svolte dalla 1^a Commissione consiliare permanente - Area Affari Istituzionali - integrata dal funzionario dell'Ufficio Statistica e Toponomastica che funge anche da segretario verbalizzante e, all'occorrenza, da membri esterni esperti in storia e cultura locale convocati dalla Presidenza.
 - 5) Per il funzionamento della predetta Commissione e la validità delle sedute trova applicazione il vigente Regolamento del Consiglio comunale. I componenti della CCP, inclusi i membri esterni e il funzionario comunale verbalizzante, non hanno diritto ad alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Art. 19 - Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

- 1) Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione per il tramite della Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- 2) La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (quali permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione).
- 3) In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, o di tratti di essa, deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sui segnali NOME-STRADA.
- 4) Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Art. 20 - Omissione della denominazione

- 1) La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In ogni caso, tutti i fabbricati all'interno dell'area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica.
- 2) Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Art. 21 - Iscrizioni, lapidi commemorative, intitolazioni a luoghi pubblici

- 1) Qualunque proposta di iscrizione, di installazione di lapidi commemorative, di intitolazione delle strutture educative, sociali, sportive e di altro luogo pubblico dovrà essere conforme ai criteri di cui all'art. 16 del presente regolamento e corredata:
 - da una relazione e allegata documentazione che motivi la proposta e fornisca le indicazioni relative al tipo di manufatto che verrà posto in opera, al posizionamento e al testo della iscrizione;
 - dall'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
 - dall'autorizzazione della Soprintendenza regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per gli immobili sottoposti a vincoli storico-paesaggistici;
 - dalla garanzia di copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere.
- 2) La procedura di cui al comma 1 segue lo stesso iter procedimentale previsto dall'art. 18 per l'intitolazione delle aree di circolazione.

CAPO II - Stradario

Art. 22 - Stradario e indirizzario

- 1) Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune.
- 2) Per indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale che include la numerazione civica.

Art- 23 - Aggiornamento stradario

- 1) I Settori Tecnici, ciascuno per la parte di propria competenza, deve segnalare all'Ufficio Statistica e Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare. Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'Ufficio Statistica e Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.
- 2) L'Ufficio Statistica e Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore Servizi tecnici ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche), in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali, rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Art. 24 - Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione nello stradario

- 1) Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area e dalla denominazione ufficiale comprensiva di eventuali complementi alla denominazione.
- 2) L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:
 - a) Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome.
 - b) Per i cognomi contenenti particelle di inizio l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
 - c) Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo.
 - d) Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
 - e) Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine *San, Sant', Santo/a* fosse parte integrante del nome.
 - f) Le aree intitolate a date o comprendenti numeri devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere.

Art. 25 - Stradario normalizzato

- 1) 1. Lo stradario del Comune di Turi deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia. Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Art. 26 - Zone sub comunali a valenza amministrativa e a valenza funzionale

- 1) Per zona sub comunale si intende un'area compresa nel territorio comunale i cui confini sono stati determinati dalla stessa Amministrazione comunale per corrispondere ad esigenze di tipo amministrativo o funzionale. Le zone sub-comunali a valenza funzionale rappresentano parti del territorio comunale significative dal punto di vista territoriale, urbanistico, demografico e sociale e sono determinate di volta in volta in base a specifiche esigenze.

Art. 27 - Geocodifica

- 1) La numerazione civica deve essere geocodificata per aree di circolazione, sezione di censimento, quartiere, frazione.

Art. 28 - Informazioni contenute nello stradario informatizzato

- 1) Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:
 - a) Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche (DUG):
 - ARCO
 - BELVEDERE
 - BORGO
 - CASE SPARSE
 - CONTRADA
 - CORSO
 - FORO
 - GALLERIA
 - GIARDINO/I
 - LARGO
 - PARCO
 - PIAGGIA
 - PIAZZA
 - PIAZZALE
 - PIAZZETTA
 - PORTA
 - RAMPA
 - SALITA
 - SCALINATA
 - SENTIERO
 - STRADA
 - TERRAZZA
 - TRAVERSA
 - VIA
 - VIALE
 - VICOLO
 - b) Denominazione.
 - c) Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.
 - d) Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

- e) Indicazione di inizio e fine via.
- f) Frazione: zone sub-comunali a valenza amministrativa.
- g) Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.
- h) Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse dove risiede un certo numero di elettori che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Art. 29 - Spese per l'onomastica

- 1) Le spese per l'onomastica quali lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e di cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze sono a carico del Comune (art. 10 della Legge n. 1128/1954).

CAPO III – Segnali NOME-STRADA

Art. 30 - Caratteristiche

- 1) Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada.
- 2) Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 133 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e a quanto specificato dall'allegata tabella II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità.
- 3) Le dimensioni dei cartelli contenenti i segnali NOME-STRADA sono modulari e sono previste tre altezze: cm 20-25-30:
 - a) con la prima sono possibili due lunghezze: cm 60 e cm 80
 - b) con la seconda sono possibili due lunghezze: cm 80 e cm 100
 - c) con la terza sono possibili tre lunghezze: cm 100, cm 120 e cm 140.

Il formato adottato è di regola cm 80 x 25(h); sono ammesse lunghezze alternative in rapporto alla lunghezza del nome da inserire o in rapporto all'ampiezza o importanza dell'area di circolazione stessa, in questo caso in maniera sempre costante per uno stesso itinerario.

- 4) Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale e applicata sui muri degli edifici o bifacciale e applicata su apposite paline.
- 5) Per il centro storico trovano applicazione le seguenti prescrizioni di cui all'art. 60 del Piano particolareggiato di recupero approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 12/07/2002, esecutiva:

Le targhe toponomastiche, posizionate esclusivamente sulle pareti di edifici, dovranno essere unificate nel disegno, materiali (lapidei) e caratteri e dovranno avere le dimensioni di mt. 0,50 x 0,30 (così come individuato nella Tavola n. 20 allegata al Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico). In alternativa, laddove le dimensioni del sito su cui installare la targa non siano idonee al posizionamento della stessa delle dimensioni sopra riportate, è possibile, fermo restando l'uniformità nel disegno e nei materiali, utilizzare targhe di dimensioni ridotte. Per edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, del D.Lgs. n. 490/1999 e del D.Lgs. n.

42/2004 , qualora in contrasto con le precedenti disposizioni, prevalgono le previsioni del relativo decreto di vincolo.

- 6) Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:
- paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
 - targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale (cm 40 x 25(h)).

Art. 31 - Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

- 1) Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (DUG, nome, cognome), nonché lo stemma del Comune a colori posizionato a sinistra della targa.
- 2) Le targhe toponomastiche, se riferite a persone, devono riportare:
 - ✓ cognome e nome trascritti per intero;
 - ✓ anno di nascita e anno di morte;
 - ✓ qualificazione della persona a cui la strada è intitolata (storico, martire, pittore, musicista, ecc.).
- 3) Le targhe toponomastiche, se riferite ad un luogo o avvenimento, devono riportare la loro specificazione.
- 4) In caso di variazione di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa, con diverso carattere preceduto dall'avverbio "già", anche la denominazione precedente.
- 5) Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la leggibilità. In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.
- 6) Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:
 - a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o *residence*;
 - b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
 - c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Art. 32 - Posizionamento

- 1) Le targhe viarie, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità al Codice della Strada. All'apposizione delle predette targhe provvede il Settore Polizia Locale – Ufficio Viabilità.
- 2) Le targhe vanno poste almeno all'inizio, alla fine dell'area di circolazione per le vie non chiuse e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
- 3) Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie e deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00, salvo casi di impossibilità materiale, e secondo le seguenti modalità:

- a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b) c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
- 4) Il segnale NOME-STRADA deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
- 5) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del presente regolamento, l'affissione delle targhe toponomastiche a muro nel centro storico e negli altri casi di cui al comma 3, lett. d) sulle fronti degli edifici di qualunque natura viene effettuata previo avviso agli interessati.
- 6) Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare cartelli contenenti segnali NOME-STRADA (art. 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada"). E' inoltre vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio installando abusivamente cartelli contenenti segnali NOME-STRADA.
- 7) È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati sui cui muri sono state apposte targhe viarie di averne la massima cura.
- 8) È fatto altresì obbligo ai proprietari dei fabbricati di tollerare l'apposizione, da parte del Comune, di targhe viarie, previa comunicazione e senza alcuna pretesa economica, in tutti i casi di sostituzione di targhe viarie a muro preesistenti o mancanti; tale apposizione avviene a carico esclusivo del Comune, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 9 del presente articolo.
- 9) Nel caso in cui si rendessero necessari, per cause non imputabili ai proprietari di fabbricati su cui sono apposte, lo spostamento, il ripristino o l'installazione di targhe viarie, gli interessati devono fare immediata richiesta mediante segnalazione all'Ufficio Statistica e Toponomastica e al Settore Polizia Locale – Ufficio Viabilità -, il quale adotta gli atti gestionali necessari per effettuare gli interventi in questione. Per fatti imputabili a terzi appositamente identificati la riduzione in pristino è effettuata dal Comune in danno del soggetto responsabile.
- 10) Nel caso in cui si rendessero necessari, per esigenze esclusive dei proprietari di fabbricati su cui sono apposte, lo spostamento, il ripristino o l'installazione di targhe viarie, gli interessati devono fare immediata richiesta all'Ufficio Statistica e Toponomastica e al Settore Polizia Locale – Ufficio Viabilità -, il quale autorizza gli interventi in questione ad esclusivo carico dei proprietari imponendo l'osservanza di tutte le prescrizioni normative e tecniche previste dal presente regolamento e verifica ad ultimazione dei lavori, da comunicarsi anche al medesimo Ufficio di Viabilità, l'avvenuto ripristino delle targhe viarie a regola d'arte.

Titolo IV – NUMERAZIONE CIVICA

CAPO I – Numerazione civica esterna

Art. 33 - Definizioni

- 1) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre su cortili, corti o simili.
- 2) Per fabbricato si intende l'edificio il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici. Può essere composto di varie unità ecografiche:
 - *abitazione*: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
 - *esercizio*: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
 - *ufficio*: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività professionale.

Art. 34 - Tipologia di numerazione adottata

- 1) Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
- 2) Il civico esterno deve essere composto da numeri arabi eventualmente integrati, in caso di necessità, con lettere dell'alfabeto come esponenti.
- 3) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:
 - direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
 - indirettamente, quando l'accesso si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Art. 35 - Accessi soggetti a numerazione

- 1) La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione ai sensi del Capo IV delle Istruzioni per l'ordinamento ecografico (ISTAT- METODI E NORME, serie B n. 29, 1992).
- 2) Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione va riferita all'accesso principale. L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato. Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare. Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'Ufficio Statistica e Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non. Gli ingressi secondari, riferiti al civico principale, restano privi di interni.

- 3) Sono escluse dalla numerazione le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici, salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia (in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione) e le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

Art. 36 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

- 1) All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) In ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato destro ed i numeri pari al lato sinistro:
 - per le vie con andamento radiale (che si dipartono dal centro) e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - per le vie con andamento anulare (concentrico), come strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse, la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato, mantenendo i dispari sul lato destro ed i numeri pari sull'altro lato.
 - b) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale, o ritenuta tale, e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
- 2) La numerazione all'interno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere attribuita seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
- 3) La numerazione civica dei nuclei abitati, delle case sparse e dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, per cui non sia possibile l'attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1, deve essere effettuata con le modalità di seguito esposte, in base alla tipologia di area di circolazione individuata ai sensi dell'art. 15, comma 3, del presente regolamento:
 - a) Numerazione nell'area di circolazione per località: la numerazione deve avere inizio dall'edificio più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale da sinistra verso destra sino ad abbracciare tutti gli edifici esistenti nella località stessa.
 - b) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e seguire sino all'altra estremità.
- 4) Se a seguito di variazione della delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione vengono assorbiti degli edifici già esterni ai centri medesimi, senza necessità di rettifica della denominazione dell'area di circolazione, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nell'area interna di circolazione dalla quale gli edifici stessi vengono ed essere serviti.
- 5) I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi o le strade private chiuse al pubblico, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
- 6) Per gli spazi non coperti da fabbricati e non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei vuoti nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e

del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

- 7) La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate ma dedicate in modo permanente a residenza o ad attività economiche, purché siano recintate e provviste di un accesso dall'area di circolazione e che la stessa sia stata denominata con la procedura di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- 8) Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici che necessitano di servizi.
- 9) L'Ufficio Statistica e Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.

Art. 37 - Obblighi dei proprietari

- 1) Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223 tutti gli accessi dall'area di circolazione ai fabbricati di qualsiasi tipo e, internamente agli stessi, tutti gli accessi che immettono in abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili devono essere provvisti di numerazione civica da indicarsi su targhe di materiale resistente.
- 2) Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, il proprietario deve richiedere al Comune entro l'ultimazione dei lavori, quando è possibile individuare l'ingresso da numerare e comunque prima che il fabbricato o parte di esso possa essere occupato, l'attribuzione dei numeri civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 39 del presente regolamento. Il proprietario deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.
- 3) In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici da abolire.
- 4) In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione d'ufficio sia esterna che interna addebitando le relative spese, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 49, comma 1, del presente regolamento.

Art. 38 - Richiesta di attribuzione

- 1) La richiesta di attribuzione o di aggiornamento della numerazione civica e di determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna deve essere presentata all'Ufficio Statistica e Toponomastica a cura del proprietario contestualmente alla segnalazione certificata di agibilità o di dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato. La stessa deve essere corredata da copia della segnalazione certificata di agibilità e da un elaborato grafico aggiornato che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.

- 2) L'Ufficio Statistica e Toponomastica, assunta la richiesta al protocollo, la trasmette per conoscenza al Settore Urbanistica, effettua i sopralluoghi necessari all'individuazione degli accessi da numerare e, durante gli stessi, esegue interventi per risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:
- a) rilevare gli accessi non numerati;
 - b) risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale;
 - c) si fa seguire il numero civico dall'esponente espresso con una lettera per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri interi, apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti.

Art. 39 - Caratteristiche e posizionamento delle targhette

- 1) I numeri civici devono essere indicati in maniera leggibile su targhe di materiale resistente quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà.
- 2) La targhetta in alluminio o in altro materiale resistente è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:
 - numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice di colore blu;
 - forma rettangolare cm 15 x cm 10 (h);
 - indicazione della denominazione dell'area di circolazione per le zone al di fuori del centro urbano, per gli accessi indiretti e per le case sparse per le quali sia stata adottata la numerazione civica per località ai sensi degli articoli 15, comma 3, lettera a) e 35, comma 2, del presente regolamento.
- 3) La targhetta, in seguito ad attribuzione della numerazione civica da parte dell'Ufficio competente, deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.
- 4) Per il centro storico trovano applicazione le seguenti prescrizioni di cui all'art. 61 del Piano particolareggiato di recupero approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 12/07/2002, esecutiva:

I numeri civici ed i loro supporti dovranno essere unificati nel disegno, materiali (ceramici) e caratteri e dovranno avere le dimensioni di mt. 0,14 x 0,09 (così come individuato nella Tavola n. 20 allegata al Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico). Per edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, del D.Lgs. n. 490/1999 e del D.Lgs. n. 42/2004, qualora in contrasto con le precedenti disposizioni, prevalgono le previsioni del relativo decreto di vincolo.
- 5) Le spese per l'acquisto, l'apposizione, il ripristino, la rimozione delle targhette sono poste a carico dei proprietari dei fabbricati.
- 6) L'Ufficio Statistica e Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera da parte del proprietario.

Art. 40 - Aggiornamento dell'anagrafe in seguito a variazioni d'ufficio

- 1) Se a seguito di revisione della toponomastica e della numerazione civica sia necessario procedere all'aggiornamento dell'anagrafe, trattandosi di variazioni d'ufficio, al cittadino dovrà essere evitato, per quanto possibile, ogni disagio amministrativo e burocratico e dovrà essere inviata allo stesso la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90.
- 2) La data di variazione dell'indirizzo è quella del provvedimento formale adottato ed avente ad oggetto la variazione di toponomastica.
- 3) Non deve essere effettuata alcuna variazione di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione in quanto il cittadino dovrà essere munito di certificato in carta libera rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe con cui si attesta la variazione di indirizzo precisando che non si tratta di cambiamento di abitazione ma di semplice variazione di denominazione dell'area di circolazione o della numerazione civica disposta d'ufficio.
- 4) L'Ufficio Statistica e Toponomastica provvede a comunicare le variazioni disposte agli enti pubblici e gestori di pubblici servizi al fine di evitare disagi e spese al cittadino interessato dalla variazione d'ufficio dell'indirizzo di residenza anagrafica.

CAPO II – Numerazione interna

Art. 41 - Definizioni e caratteristiche

- 1) La numerazione interna individua le unità ecografiche semplici quali abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc. facenti capo ad uno stesso indirizzo a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno ma solo attraverso atri, cortili o scale interne.
- 2) L'assegnazione della numerazione interna è effettuata dall'Ufficio Statistica e Toponomastica contestualmente o successivamente all'attribuzione della numerazione civica.

Art. 42 - Modalità di assegnazione

- 1) Le modalità tecnico-operative per l'attribuzione della numerazione civica interna tengono conto delle direttive ISTAT in materia salvaguardando, ove possibile, la situazione esistente ed utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.
- 2) Si procede alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni; si procede altresì alla numerazione delle scale solo se, all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale.
- 3) La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi e va attribuita a partire dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale a tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne percorrendo lo spazio secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.
- 4) La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio, generalmente situato al piano terra o rialzato, verso i piani superiori seguendo lo stesso verso

della scala. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione, qualora esistessero, dei piani interrati o seminterrati scendendo dal piano terra e numerando progressivamente proseguendo dall'ultimo numero attribuito ai piani fuori terra.

- 5) Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione va riferita all'accesso principale. L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato. Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare. Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'Ufficio Statistica e Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non. Gli ingressi secondari, riferiti al civico principale, restano privi di interni.
- 6) I numeri interni devono essere composti di regola solo da un numero; qualora sia opportuno, allo scopo di non stravolgere l'intera numerazione interna già presente in un edificio, potrà essere anche apposto un numero interno composto da un numero e da un esponente numerico. Qualora vi sia la necessità di apporre esponenti numerici, il primo numero utilizzabile sarà il 2 (due) e poi, di seguito, gli altri numeri in ordine crescente; pertanto, al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati. L'esponente dell'interno non può essere alfabetico.
- 7) Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede. Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.
- 8) L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale. Per i vecchi edifici che ne siano sprovvisti il proprietario può chiedere all'Ufficio Statistica e Toponomastica i criteri per l'apposizione della numerazione interna.

Art. 43 - Caratteristiche e posizionamento delle targhetta

- 1) I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.
- 2) La spesa per la targhetta è a carico del proprietario dell'immobile che ne cura la posa in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Titolo V – COSTI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 44 - Costi toponomastica

- 1) La spesa per la toponomastica, quali lo studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e di cartelli indicanti le aree di circolazione, è a totale carico del Comune, fermo restando quanto stabilito da altri articoli del presente regolamento.

Art. 45 - Costi numerazione civica

- 1) Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dal provvedimento di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese del proprietario nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Statistica e Toponomastica.
- 2) Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, le spese relative all'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni e interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati.

Art. 46 - Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

- 1) È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica sia esterna che interna.
- 2) È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Locale in caso di necessità. Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Art. 47 - Obblighi

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e numerazione interna secondo i criteri previsti dal presente regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
- 2) E' fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.

Art. 48 - Vigilanza

- 1) L'Ufficio Anagrafe, i Settori Tecnici, il Settore Polizia Locale – SUAP ed ogni altro Ufficio comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, segnalano all'Ufficio Statistica e Toponomastica le violazioni alle disposizioni del presente regolamento riscontrate nel corso della loro attività amministrativa.

- 2) Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate dal Comando di Polizia Locale con apposito verbale che viene trasmesso all'Ufficio Statistica e Toponomastica, competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Art. 49 - Sanzioni pecuniarie

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato o sia prevista una più grave e specifica sanzione, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 129 euro (pagamento in misura ridotta euro 43) ai sensi dell'art. 11 della legge 24/12/1954, n. 1228.
- 2) L'apposizione abusiva di numero civico non attribuito è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 420 euro.
- 3) Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 2 e all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
- 4) Le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Titolo VI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 50 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione della stessa.